



COMUNE DI MILZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☐ ORIGINALE ☒ COPIA

N.03

Data 14.04.2023

SEDUTA :



Pubblica

☐ Non Pubblica

SESSIONE :



Ordinaria

☐ Straordinaria ☐ Urgente

CONVOCAZIONE :



1°

☐ 2°

OGGETTO:

PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **QUATTORDICI** del mese di **APRILE**, alle ore **19,05** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GIUSTIZIERO MASSIMO	X	
2	NICOCELLI STEFANO	X	
3	GELMINI CINZIA RITA	X	
4	MORANDI MASSIMO	X	
5	LAZZARI ERIKA	X	
6	VITA FABIANA	X	
7	MONZA VIVIANA SIMONA	X	
8	ALGHISI MARIALUISA	X	
	TOTALI	8	

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Comunale **Dott. Giuseppe Gallone**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Giustiziero Massimo**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato.

DELIBERAZIONE N.03 DEL 14.04.2023 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra brevemente l'argomento all'ordine del giorno.

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
 - il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
 - il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
 - il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
 - il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";
-

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 24.06.2021 - modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 14.04.2023 - il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
- "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

RICHIAMATE,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021",
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

VISTE, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 22 del 22/03/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

CONSIDERATO che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico

finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Milzano non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

PRESO ATTO che:

- il “Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI” relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2” predisposto sulla base del “PF grezzo” elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	205.253	209.031	207.937	206.238

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	187.651	191.428	193.335	197.636
Parte Variabile	146.580	149.403	151.404	157.404
Parte Fissa	41.071	42.025	41.931	40.232

- il report di validazione del PEF 2022/2025 redatto ai sensi dell'art. 7.4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA da parte del Vice-Segretario del Comune di Milzano pervenuto in data 26/04/2022, Prot. n. 2437 e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:
 1. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
 2. il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
 3. l'equilibrio economico finanziario della gestione;
 4. gli elaborati costituenti il PEF 2022-2025;

VISTA la Delibera C.C. n. 11 del 28/04/2022 con la quale, nel prendere atto del Piano Economico Finanziario per periodo 2022 – 2025 di cui sopra ha approvato le tariffe della TARI per l'anno 2022;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

PRESO ATTO che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si rileva da lato che “... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter

generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ..." e dall'altro altresì che "... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...";

RICHIAMATE

- le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

DATO ATTO QUINDI che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2023 relativamente al Comune di Milzano è complessivamente pari ad € 191.428,00;

DATO ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2023, complessivamente pari ad € 191.428,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 42.025,00

COSTI VARIABILI € 149.403,00

DATO ATTO, allora, che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

67% a carico delle utenze domestiche;

33% a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATO l'art. 38 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, per l'anno 2023, vengono ora fissate le seguenti scadenze:

- 16 Giugno 2023 acconto TARI

- 16 Ottobre 2023 saldo TARI;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 22;

DATO ALTRESI' ATTO che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n.8 presenti (compreso il Sindaco);

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'esito positivo della procedura di validazione del "PEF pluriennale TARI 2022-2025", come da verbale del Vice-Segretario incaricato della procedura di validazione, registrato al protocollo comunale con n. 2437 in data 26/04/2022, come parte integrale e sostanziale del presente atto;
3. **DI QUANTIFICARE** in € 191.428,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;

4. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2023, come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. **DI APPROVARE** n.2 scadenze TARI stabilendo le seguenti date: 16 Giugno 2023 quale acconto e 16 Ottobre 2023 quale saldo.
7. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
8. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

► Il Sindaco
Massimo Giustiziero

F.to Giustiziero Massimo



► Il Vice Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Gallone

F.to Dott. Giuseppe Gallone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Io sottoscritto, Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **20.04.2023** all'albo pretorio on-line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Lì, **20.04.2023**



► Il Messo Comunale
Rag. Silvia Marcolini

F.to Rag. Silvia Marcolini

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, _____



► Il Vice Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Gallone

F.to Dott. Giuseppe Gallone

È copia conforme all'originale.

Lì, **20.04.2023**



► Il Messo Comunale
Rag. Silvia Marcolini

F.to Rag. Silvia Marcolini

COMUNE DI MILZANO

Provincia di BRESCIA

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.04.2023

Art. 49 d.Lgs. n.267/2000

OGGETTO PROPOSTA:

PRESA ATTO PEF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 d.Lgs. n.267/2000

VISTO con parere favorevole

Milzano, li **14.04.2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Fabio Guerreschi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 d.Lgs. n.267/2000

VISTO con parere favorevole

Milzano, li **14.04.2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Fabio Guerreschi
